

COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

Schema di contratto

Accordo quadro con un solo operatore economico per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo relativo a diverse figure professionali del comparto funzioni locali da adibire ai servizi del comune di Fondi

L'anno ____ (____), il giorno (____) del mese di ____ in Fondi nella residenza comunale. Innanzi a me Dr. _____ nato a _____ il _____, segretario generale del Comune di Fondi, sono comparsi i signori: _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente del Comune di Fondi e, pertanto, in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, con sede in piazza Municipio n. 21 - numero codice fiscale _____ e P.IVA _____ di seguito denominata anche "L'Amministrazione"; - _____ nato a _____ il _____ (C.F. _____), il quale interviene al presente atto in qualità di _____ della Società _____" con sede in _____ via _____ - numero codice fiscale/P.IVA _____, munito degli opportuni poteri in forza di _____, di seguito denominata anche "Società Affidataria";

PREMESSO

CIÒ PREMESSO

fra _____ e _____, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto del presente contratto è l'attuazione di un Accordo Quadro nell'ambito del quale il Comune di Fondi avrà facoltà di commissionare alla Società Affidataria contratti specifici di "somministrazione di lavoro temporaneo" per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo del Comune di Fondi.

I profili professionali oggetto del servizio di somministrazione lavoro afferiscono alle categorie, C (posizione economica C1) e D (posizione economica D1). Con specifico riferimento alle mansioni attribuibili ai profili professionali compresi nelle succitate categorie C e D, si rinvia alle declaratorie contenute nell'allegato A) di cui al CCNL comparto Regioni Enti Locali.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Il Capitolato Speciale d'Appalto
 - L'offerta tecnica ed economica della Società Affidataria
- Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire alle condizioni offerte in sede di gara. L'Aggiudicatario si impegna altresì a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata dell'Accordo Quadro, il mantenimento del livello delle attività ed il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione.

Articolo 2 - Fabbisogno dell'Amministrazione e valore stimato del contratto

Il valore presunto dell'Accordo Quadro è stimato di presunti di Euro _____ per ciascun anno, per un importo presunto complessivo per i tre anni di valenza contrattuale pari a Euro _____. La somma sopra descritta è da intendersi come indicativa. L'Amministrazione non garantisce alla Società Affidataria un corrispettivo minimo per la durata di validità dell'Accordo Quadro, né un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, costituendo unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto

massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo, nonché agli accordi decentrati integrativi sottoscritti a livello aziendale.

Nello specifico, il corrispettivo spettante alla Società Affidataria è determinato dal prodotto aritmetico fra il numero delle ore lavorative effettivamente prestate, indipendentemente dai profili professionali, per il moltiplicatore, pari a Euro____, così come risultante dall'Offerta economica, per ciascun lavoratore somministrato.

La Società affidataria si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell'Amministrazione, sulla base dei criteri individuati dal Disciplinare di gara, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività dell'Amministrazione.

La quota di corrispettivo che l'Amministrazione corrisponderà alla Società Affidataria a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA. La quota che l'Amministrazione andrà invece a corrispondere alla Società

Affidataria a titolo di compenso per l'attività resa, come indicata nell'Offerta economica, è soggetta ad IVA nella misura di Legge.

Articolo 3 - Revisione dei prezzi

È riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al solo costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti all'applicazione del CCNL di categoria. Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione, il moltiplicatore determinato all'atto dell'aggiudicazione rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro. La revisione dei prezzi potrà avvenire nei limiti di spesa consentiti dalla normativa nazionale per quanto attiene al costo del lavoro flessibile nella Pubblica Amministrazione.

Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro che ha una durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, durante i quali l'Amministrazione può stipulare contratti specifici con la Società Affidataria. Alla scadenza del contratto è prevista la facoltà in capo all'Amministrazione di procedere al rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per la durata massima di ulteriori sei mesi.

Articolo 5 - Garanzia definitiva dell'Accordo Quadro

La Società Affidataria ha costituito una garanzia a copertura dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. La garanzia è costituita con _____ che prevede espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 comma 2 c.c.
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Società Affidataria rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

L'Amministrazione può richiedere alla Società Affidataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Società Affidataria. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo avverrà solo a seguito di nulla osta del committente attestante l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.

Resta espressamente inteso che l'Amministrazione, in base quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nel caso in cui non vengano dedotte dai ratei di prezzo da corrispondere alla Società Affidataria.

Articolo 6 - Procedura di stipula dei contratti

L'Amministrazione provvederà a stipulare contratti specifici con la Società Affidataria. L'Amministrazione, sulla base delle proprie esigenze, procede immediatamente all'avvio dell'esecuzione del presente contratto, a definire un primo fabbisogno di personale in somministrazione fornendo tutti i dati utili, quali l'indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc., in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro. Contratti successivi potranno attivarsi su richiesta dell'Amministrazione nella quale saranno specificati gli elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato. La Società Affidataria elaborerà, in applicazione delle condizioni previste nell'offerta presentata e ritenuta vincitrice nella procedura concorsuale, per ciascun profilo professionale indicato nel "fabbisogno", il costo orario onnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL, etc) e del margine di ricarico orario (moltiplicatore) fissato nell'Accordo quadro. L'Amministrazione procederà, previa

analisi dei predetti elementi, all'affidamento del contratto specifico di somministrazione, a mezzo scambio di corrispondenza.

La Società Affidataria, per i contratti successivi, provvederà a compilare per ogni profilo professionale richiesto una scheda d'ordine, indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente all'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine d'agenzia. L'Amministrazione procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate. I lavoratori assegnati sono soggetti ad un periodo di prova come indicato nel capitolato.

Articolo 7 - Attivazione delle singole richieste di somministrazione e requisiti del personale

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all'ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie dell'Amministrazione, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea. Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate. L'Amministrazione procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta alla Società Affidataria delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata dell'Accordo Quadro. Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto.

La Società Affidataria, a fronte di una "richiesta di somministrazione", dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine fissato. Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura della Società Affidataria. Il personale somministrato dovrà essere retribuito dalla Società Affidataria con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell'Amministrazione utilizzatrice, a parità di mansioni svolte.

Articolo 8 - Compiti, obblighi e responsabilità della Società Affidataria

La Società Affidataria, come previsto nel capitolato speciale d'appalto, è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei. In particolare ad essa competono i seguenti compiti e responsabilità:

- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
 - stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
 - trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'attività copia del contratto individuale tra la Società Affidataria e il prestatore di lavoro temporaneo;
 - sostituire il lavoratore somministrato, in caso di assenze improvvise, non programmabili o programmate;
 - garantire il pagamento delle retribuzioni del personale somministrato indipendentemente da ipotesi di conflitto e problematiche di comunicazioni e trasferimenti tra le parti;
- rispettare la clausola sociale riportata nel capitolato;

L'Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento alla Società Affidataria l'esibizione del libro matricola o documentazione analoga delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea. Qualora da tali documenti la Società Affidataria risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla Società Affidataria potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute per il nuovo affidamento del servizio.

Articolo 9 - Responsabilità e oneri a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione utilizzatrice si impegna a comunicare alla Società Affidataria gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare eventuali variazioni in funzione di modifiche del contratto di lavoro CCNL di riferimento o da modifiche di legge.

L'Amministrazione utilizzatrice provvederà a comunicare alla Società Affidataria i trattamenti normativi e retributivi per il profilo professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, oltre che attivare nei confronti dei prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti come previsto dalla legge.

L'Amministrazione utilizzatrice, in caso di inadempienze da parte della Società Affidataria, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dalla Società Affidataria, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute e non ancora pagate.

Resta in capo all'Amministrazione utilizzatrice il pagamento dovuto per IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) che sarà versata in base all'imponibile previdenziale corrisposti dall'Agenzia per i rispettivi profili soggetti a tale imposta.

L'Amministrazione utilizzatrice informerà e garantirà ai lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici, oltre che dotarli dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori, in applicazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Articolo 10 - Fatturazione e modalità dei pagamenti

Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente all'utilizzatore. La fatturazione, se dovuto, dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA.

Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Fondi – Piazza Municipio n. 1 – 04022 Fondi (LT) per la parte di propria competenza.

La liquidazione della fattura avverrà, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per la data di ricezione farà fede la data di arrivo all'ente. Il termine di pagamento viene sospeso in caso di contestazione del servizio reso (ad esempio per inadempimento anche parziale, della prestazione) ovvero in caso di fatture non regolarmente compilate.

Il pagamento è altresì subordinato a:

- verifica della regolarità contributiva della Ditta mediante l'acquisizione del DURC;
- adempimento obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche).

Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e dovranno indicare i seguenti elementi che verranno comunicati unitamente all'aggiudicazione definitiva:

- riferimenti determinazione di aggiudicazione
- riferimenti finanziari
- CIG
- Codice IPA
- mese di riferimento delle assunzioni effettuate
- numero delle ore effettivamente lavorate, suddivise per singolo lavoratore, nel mese di fatturazione;
- tariffa oraria contrattuale definita prima dell'avvio del servizio.

Qualora il Comune acquisisca un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, verrà dato corso a quanto previsto dalla normativa in vigore. Il rilascio da parte dello Sportello Unico di un DURC irregolare costituisce, inoltre, causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore della ditta appaltatrice.

E' altresì fatta salva l'applicazione dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 (riguardante i pagamenti oltre 10.000,00 Euro) introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 262/2006.

Nel caso di associazione temporanea di imprese le fatture saranno emesse dalla mandataria, come indicata in sede di offerta, ed a questa liquidate direttamente.

Articolo 11 - Subappalto

È fatto divieto di cedere o subaffidare, anche parzialmente, il presente contratto, sotto pena di decadenza dall'affidamento.

Articolo 12 - Inadempienze e penalità

Ove si verificano inadempienze da parte della Società Aggiudicatrice nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell'accordo, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.

In particolare in caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi saranno applicate le seguenti penali:

- per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardi superiori a 6 giornate: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria. La penale si interromperà nel momento in cui l'utilizzatore avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi.
- per fornitura di lavoratori non in possesso dei requisiti richiesti dal Capitolato o indicati nell'offerta tecnica:

- fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore/i
- fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore/i ;
- per periodi superiori: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria

Per qualsiasi ulteriore inadempimenti o adempimento non conforme a quanto previsto nel Capitolato tecnico o nell'Offerta Tecnica presentata dalla Società Aggiudicatrice, saranno applicate penali stabilite nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare del contratto attuativo, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto dall'Ente all'agenzia; l'agenzia dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'utilizzatore, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'agenzia le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società Aggiudicatrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Società Aggiudicatrice prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto per l'utilizzatore a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Amministrazione e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale la Società Aggiudicatrice avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o dalla fidejussione prestata la quale dovrà essere tempestivamente ricostituita nei termini previsti.

Articolo 13 - Cause di recesso dell'Amministrazione

Fatte salve le cause generali di risoluzione dei contratti stabilite dal codice civile e dal Codice dei contratti pubblici, l'utilizzatore ai sensi dell'art. 1456 c.c. può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- per applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad Euro 2.500,00 entro 30 giorni;
- per il reiterarsi di inadempienze contrattuali della Società Aggiudicatrice, nonostante una preventiva diffida scritta;
- per ripetute inefficienze che abbiano determinato gravi ripercussioni sull'attività sanitaria, assistenziale didattica ed educativa dell'utilizzatore;
- per motivi di pubblico interesse da motivare adeguatamente nel provvedimento;
- nei casi di cessazione dell'attività della Società Aggiudicatrice, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello stesso;
- per ripetute e gravi violazioni degli obblighi sopra richiamati e al Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione;
- revoca da parte del Ministero del Lavoro dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione come Agenzia del Lavoro temporaneo di cui all'art. 7 D.lgs 276/2003;
- mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore dei prestatori di lavoro da parte della Società Aggiudicatrice.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società Aggiudicatrice il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione dell'Accordo.

La risoluzione dell'accordo comporta il diritto per l'Amministrazione di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, e il subentro del concorrente che segue nella graduatoria.

E' attribuita all'Amministrazione la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, quali ad esempio quelli derivanti da una nuova normativa nazionale o regionale che renda incompatibile la prosecuzione dell'accordo ovvero da un eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare in capo all'Amministrazione che non determini più l'esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro.

In tal caso il recesso avrà effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione inviata alla Società Aggiudicatrice, tramite lettera raccomandata, che e avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte. Si precisa che, nel caso di risoluzione del contratto, sono fatti salvi i rapporti di lavoro in essere con i singoli lavoratori avviati in missione fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro richiesto dall'utilizzatore.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo saranno effettuate a mezzo PEC.

Articolo 14 - Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto, le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell'Autorità Ordinaria, escludendo qualsiasi tipo di arbitrato. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Latina.

Articolo 15 - Tutela della riservatezza e del segreto professionale

Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. nonché dal Regolamento UE 279/2016.

La Società Aggiudicatrice si assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale, incaricato ad effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

La Società Aggiudicatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le parti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 16 – Clausola per il contrasto al “pantouflage”

La Società Affidataria si impegna al rispetto di quanto disposto all'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001, così come modificato a seguito delle regole di cui all'art. 1, comma 42, legge 190/2012.

Articolo 17 - Clausola Sociale

Il presente accordo prevede una specifica clausola sociale a garanzia del mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati nel precedente appalto nel caso di richiesta da parte dell'Amministrazione. Ne discende che nel rispetto dell'art. 50 del D.lgs n. 50/2016 si applicano, per le procedure di cambio di appalto, le disposizioni previste dall'art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione Lavoro.

Articolo 18 - Risoluzione

Oltre alle ipotesi di risoluzione già puntualmente previste nei precedenti articoli, il presente contratto può essere risolto di pieno diritto e senza indennizzo dall'Amministrazione mediante pec in caso di grave carenza della Società Affidataria nell'assolvimento dei suoi obblighi. Ogni pregiudizio causato dalla risoluzione del contratto è a suo carico.

Articolo 19 - Forma del Contratto e spese

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in forma di atto pubblico amministrativo. Sono a carico della Società Affidataria tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario e fiscale. Al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in termine fisso, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

Articolo 20 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto, la Società Aggiudicatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve osservare le disposizioni legislative vigenti, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro e sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il servizio affidato.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra le Parti, comunque inerenti al presente servizio, dovranno avvenire in lingua italiana e lo scambio di comunicazioni, se non espressamente richieste a mezzo pec, potranno avvenire mediante posta elettronica.

Il presente atto redatto in forma elettronica, su n. ____ facciate per intero più n. _____ righe della facciata a video, sotto la mia direzione e responsabilità, viene da me ufficiale rogante letto ai componenti mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Detti componenti dichiarano che l'atto che precede è in tutto pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano senza riserve quindi lo sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza, previo accertamento della validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti rinunciano alla lettura degli atti citati per averne già preso cognizione. Il presente documento viene da me ufficiale rogante conservato in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.